

# SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 2 agosto 2021

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Prot. P – 10/2021**

## CCNL METALMECCANICI CONFAPI: ACCORDO DI RINNOVO 26 MAGGIO 2021

In data 26 maggio 2021 tra UNIONMECCANICA CONFAPI, FIOM -CGIL, FIM - CISL, UILM - UIL, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 3 luglio 2017 per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed installazione di impianti Unionmeccanica Confapi, scaduto il 31 ottobre 2020.

In seguito, con Comunicato unitario del 28 giugno 2021 le OO.SS. hanno reso noto lo scioglimento della riserva su tale intesa.

Di seguito le principali novità:

### DECORRENZA E DURATA

L'accordo decorre dal 1° giugno 2021 e scade il **31 dicembre 2024**, sia per la parte economica che per quella normativa.

### INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno concordato un incremento retributivo a regime per la 5° categoria pari a **104,00 euro**, da corrispondere in 4 tranches:

- **23,00 euro** a partire dal **1° giugno 2021**;
- **23,00 euro** a partire dal **1° giugno 2022**;
- **25,00 euro** a partire dal **1° giugno 2023**;
- **33,00 euro** a partire dal **1° giugno 2024**.

Categoria	Aumenti a partire dal				Totale
	1° giugno 2021	1° giugno 2022	1° giugno 2023	1° giugno 2024	
9Q	32,00	32,00	34,78	45,91	144,69
9	32,00	32,00	34,78	45,91	144,69
8Q	28,77	28,77	31,27	41,28	130,09
8	28,77	28,77	31,27	41,28	130,09
7	26,46	26,46	28,76	37,96	119,64
6	24,66	24,66	26,81	35,38	111,51
5	23,00	23,00	25,00	33,00	104,00
4	21,47	21,47	23,34	30,81	97,09
3	20,58	20,58	22,36	29,53	93,05
2	18,55	18,55	20,16	26,61	83,87
1	16,79	16,79	18,25	24,10	75,93

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

## MINIMI RETRIBUTIVI

I nuovi importi del minimo tabellare mensile sono i seguenti:

Categoria	Minimi al 31/05/2021	Minimi a partire dal			
		1° giugno 2021	1° giugno 2022	1° giugno 2023	1° giugno 2024
9Q	2.555,60	2.587,60	2.619,60	2.654,38	2.700,29
9	2.555,60	2.587,60	2.619,60	2.654,38	2.700,29
8Q	2.298,00	2.326,77	2.355,54	2.386,81	2.428,09
8	2.298,00	2.326,77	2.355,54	2.386,81	2.428,09
7	2.113,13	2.139,59	2.166,05	2.194,81	2.232,77
6	1.969,67	1.994,33	2.018,99	2.045,80	2.081,18
5	1.837,07	1.860,07	1.883,07	1.908,07	1.941,07
4	1.714,97	1.736,44	1.757,91	1.781,25	1.812,06
3	1.643,71	1.664,29	1.684,87	1.707,23	1.736,76
2	1.481,45	1.500,00	1.518,55	1.538,71	1.565,32
1	1.341,42	1.358,21	1.375,00	1.393,25	1.417,35

Le Parti confermano che, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale (2021, 2022, 2023 e 2024), è previsto l'adeguamento dei minimi contrattuali per livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata tramite "l'IPCA al netto degli energetici importati" (come fornita dall'ISTAT) applicata ai minimi stessi.

## CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le Parti hanno concordato la costituzione di una **Commissione** nazionale sull'inquadramento professionale, con il compito di verificare la necessità di apportare opportune modifiche e/o integrazioni in ragione dei mutamenti intervenuti nei processi produttivi, nei modelli organizzativi, nelle mansioni e figure professionali e nella mobilità professionale.

La modalità di funzionamento e la composizione di tale Commissione saranno definite entro il 31 dicembre 2021.

## ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal **1° gennaio 2022** la **contribuzione** a EBM Salute a totale **carico** dell'**azienda** viene elevata a **96,00 euro annui** (suddivisi in **12 quote mensili da 8,00 euro l'una**), comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto di cui alla Legge n. 76/2016 con analoghe condizioni reddituali.

## WELFARE CONTRATTUALE

In materia di welfare contrattuale a partire dall'anno 2022 i flexible benefits che le aziende attivano a favore di tutti i dipendenti avranno un valore di **200,00 euro** (non riproporzionabile per i lavoratori part-time), da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.

Tale importo sarà successivamente attivato dal 2023 e dal 2024 ed utilizzato rispettivamente entro il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2024.

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 le aziende devono mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.

Viene confermata la possibilità per i lavoratori di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi, oppure all'assistenza sanitaria integrativa.

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

## FORMAZIONE CONTINUA

Per i lavoratori che, in tutto o in parte, non abbiano fruito delle **24 ore** di formazione di competenza del periodo **1° novembre 2017 - 31 dicembre 2020**, potranno fruirne la parte residua entro il **31 dicembre 2021** nella misura massima di 24 ore, dopodiché decadranno da tale diritto.

Al fine di agevolare l'organizzazione aziendale e garantire il diritto soggettivo alla formazione continua si conviene, nell'ipotesi in cui le 24 ore di formazione **non** siano svolte **entro il 31 dicembre 2024**, di estendere il periodo al **30 giugno 2025**.

Al termine dell'ultimo periodo indicato le ore di formazione non erogate e godute dal lavoratore decadranno.

I lavoratori al rientro da un'assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi (ridotti a 5 mesi nel caso di assenza per congedo di maternità) potranno esercitare il diritto in questione a partire dalla data di rientro in attività o prioritariamente saranno inseriti, laddove coerente con la professionalità del lavoratore, in piani aziendali già programmati.

## LAVORO STRAORDINARIO

I lavoratori che prestano lavoro straordinario devono dichiarare nel mese di competenza di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal CCNL al valore della retribuzione in atto al momento dell'effettuazione dello straordinario.

## CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Viene **confermata** la previsione per cui i lavoratori, che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti sia rapporti a tempo determinato che missioni con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie superi i **44 mesi** complessivi anche non consecutivi, comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita.

A tali fini non sono considerati i periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a tempo determinato per attività stagionali.

## FERIE

Le **ferie collettive** saranno stabilite dalla direzione, di norma **entro** e non oltre il mese di **maggio di ciascun anno**, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda, sentite le RSU.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.**